

Sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice emittente – Cass. n. 41230/2021

Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza - Decreto ingiuntivo - Opposizione - Sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice emittente - Contenuto - Caducazione implicita del decreto ingiuntivo - Sussistenza - Conseguenze - "Translatio iudicii" ex art. 50 c.p.c. - Operatività - Oggetto.

La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata in sede di opposizione allo stesso, contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto medesimo, sicché la tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, appartenente alla competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso l'ingiunzione e da questo definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza, ma la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, quale causa soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena; ne consegue che, in seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adito in sede monitoria, caducato il decreto ingiuntivo, non viene meno la prospettiva della prosecuzione, dinanzi al giudice indicato come competente, ai sensi dell'art.50 c.p.c., del giudizio di merito, che è destinato a proseguire nelle forme del procedimento ordinario.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 41230 del 22/12/2021 (Rv. 663443 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_044, Cod_Proc_Civ_art_050, Cod_Proc_Civ_art_637, Cod_Proc_Civ_art_645

Corte

Cassazione

41230

2021